



GIUNTA REGIONALE

CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 3060 del 11/06/2019
Prot n° 18519 del 12/08/2016
Ditta proponente Sile Costruzioni Srl
Oggetto Discussione procedura art. 29 D.Lgs 152/2006. Intervento per la realizzazione di edifici commerciali NO FOOD
Comune dell'intervento Chieti - Cepagatti (PE) **Località** Santa Filomena
Tipo procedimento VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ai sensi degli artt. 23 e ss. del D.Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii.

Tipologia progettuale

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Generale Ing. D. Longhi (delegato)
Dirigente Servizio Valutazione Ambientale dott. D. Scoccia (delegato)
Dirigente Servizio Governo del Territorio
Dirigente Politica energetica, Qualità dell'aria
Dirigente Servizio Risorse del Territorio dott. D. Melchiorre (delegato)
Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque dott.ssa S. Di Giuseppe
Dirigente Servizio OO.MM a Acque Marine
Segretario Gen. Autorità Bacino
Direttore ARTA Dott.ssa L. Di Croce (delegata)
Dirigente Servizio Rifiuti: dott. F. Gerardini
Dirigente Servizio Sanità Vet. Ingiene e Sicurezza Alimenti dott. P. Torlontano (delegato)
Dirigente Genio Civile AQ-TE
Dirigente Genio Civile CH-PE Ing. V. Di Biase
Esperti esterni in materia ambientale

Relazione istruttoria

Istruttore

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta Sile Costruzioni Srl per l'intervento avente per oggetto:





GIUNTA REGIONALE

Discussione procedura art. 29 D.Lgs 152/2006. Intervento per la realizzazione di edifici commerciali NO FOOD da realizzarsi nel Comune di Chieti - Cepagatti (PE)

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio;

Preso atto delle osservazioni pervenute;

Vista l'Ordinanza di sospensione dei lavori n. 144 del 13.03.19 emessa dal Comune di Chieti con la quale:

- si sospendono i lavori di realizzazione di edifici commerciali No Food in località Santa Filomena di Chieti scalo di cui ai provvedimenti SUAP PUA n. 905 del 09.10.2013 e n. 909 del 04.11.13;
- si obbliga la ditta alla messa in sicurezza dell'area interessata con il compito di rispettare e far rispettare le disposizioni derivanti dall'applicazione della vigente normativa sulla sicurezza dei cantieri, predisponendo le opere provvisoriale idonee a garantire la pubblica e privata incolumità;

Vista l'Ordinanza di sospensione dei lavori n. 8 del 18.03.2019 emessa dal Comune di Cepagatti con la quale:

- si sospendono i lavori di realizzazione di due edifici commerciali No Food denominati edificio B-3 e B-4 e relativi parcheggi e spazi di pertinenza a completamento del programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile nel territorio PRUSST;
- si ordina la messa in sicurezza dell'area interessata nel rispetto delle disposizioni inerenti la normativa vigente sulla sicurezza dei cantieri al fine di garantire l'incolumità pubblica e privata.

Preso atto:

- della nota di diffida e comunicazione di Avvio della procedura sanzionatoria di cui all'art. 29 D.Lgs 152/06 s.m.i. da parte del Servizio Valutazioni Ambientali con prot. n. 109656 del 09.04.2019;
- delle controdeduzioni fornite dalla Sile Costruzioni con nota n. 135645/19 del 07.05.2019;

Considerato che dinanzi al TAR Abruzzo – Sezione Pescara è pendente il giudizio RG n. 139/2017 avente ad oggetto l'impugnativa dei vari giudizi VIA intervenuti a partire dal marzo 2017;

Considerato quanto dedotto dalla Ditta SILE nelle controdeduzioni sopra richiamate e del giudizio pendente dinanzi al TAR avente ad oggetto la validità dei giudizi VIA del 2017

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

DI SOSPENSIONE

del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n. 152/2006, di cui alla nota n. 109656 del 09.04.19, avviato dal Servizio Valutazioni Ambientali nei confronti della ditta SILE COSTRUZIONI, in attesa dell'esito del giudizio pendente dinanzi al TAR ABRUZZO – Sezione di Pescara, relativo all'impugnativa dei giudizi VIA presentata dalla ditta proponente SILE COSTRUZIONI.

Relativamente alla richiesta avanzata dalla Ditta, avente ad oggetto l'esecuzione di ulteriori interventi di messa in sicurezza per le opere realizzate, il Comitato rimanda al Comune di Chieti e al Comune di Cepagatti, per quanto di competenza, circa gli aspetti relativi alla realizzazione di eventuali ulteriori interventi volti alla messa in sicurezza delle opere realizzate.

A seguito di audizione della ditta, che ha formalizzato la richiesta di riesame, il Comitato invita la ditta a formalizzare la richiesta ai sensi della DGR 660/17.

In riferimento alle Osservazioni presentate dal WWF a firma del Dott. Luciano Di Tizio, considerato che sussiste, sull'argomento, un giudizio pendente dinanzi al TAR ABRUZZO, il Comitato ritiene che al momento, per un principio di cautela, non ricorrono le condizioni per ordinare la demolizione delle opere.

Nei confronti del presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60gg o il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120gg. Il giudizio viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accertamento della proprietà o disponibilità delle aree o degli immobili a cura del soggetto deputato.





GIUNTA REGIONALE

Ing. D. Longhi (delegato)

dott. D. Scoccia (delegato)

[Handwritten signatures]

dott.ssa S. Di Giuseppe

[Handwritten signature]

dott. D. Melchiorre (delegato)

dott. F. Gerardini

dott. P. Torlontano (delegato)

[Handwritten signatures]

Ing. V. Di Biase

Dott.ssa L. Di Croce (delegata)

[Handwritten signatures]

ing. E. Di Placido

(segretario verbalizzante)


[Handwritten signature]



Dichiarazioni rese in audizione, allegata al verbale del Giudizio n. 3060 del 11/06/2019
del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale.

Innanzi al Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale, in qualità di DELEGATI DELLA S.I.L.E. COSTRUZIONI S.R.L.,
nella riunione del predetto CCR-VIA ^{SONO} presente alle ore 15:30 del giorno 11/06/2019
il Sig. AVV. GIULIO CERUSO E STEFANO CASI nato a MONTE UMBRO D'ARCA e, per
~~PER LA DITTA S.I.L.E. COSTRUZIONI S.R.L. LA SIG. RA ROMINA LOCATELLI~~
identificato a mezzo del documento LA IMPRESA, la sig. RA ROMINA LOCATELLI rilasciato il
da, che dichiara quanto segue:

GLI AVVOCATI CERUSO E CASI, SI RIFERISCONO ALLA METODOLOGIA
CHE DEPOSITAMO OGGI, NONCHE' ALLE OSSERVAZIONI GIA'
RINVIATE DALLA DITTA
GLI AVVOCATI CERUSO E CASI, L'ING. MERLINO E LA SIG. RA
LOCATELLI INSISTONO PER LA ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO
SENTO SANZIONATORIO.



Letto, confermato e sottoscritto.

[Handwritten signatures]

**Preg.mo
Comitato di Coordinamento Regionale
per la Valutazione di Impatto Ambientale**

Pescara/L'Aquila, 11 giugno 2019

**OGGETTO: SILE Costruzioni S.r.l. – Procedura ex art. 29 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
– Memoria per la seduta dell'11.06.2019 del Comitato di Coordinamento Regionale
per la Valutazione di Impatto Ambientale.**

In nome, per conto e nell'interesse della SILE Costruzioni S.r.l., nostra assistita, veniamo ad esporre quanto segue.

L'attivazione della procedura sanzionatoria di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006, ancor prima che infondata, risulta del tutto intempestiva.

Infatti:

- a) la vicenda si trova ancora completamente *sub judice*, in quanto la sentenza n. 69/2019 del T.A.R. Pescara non è entrata nel merito, essendosi limitata ad annullare la Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi del 18.04.2018 esclusivamente rilevando la mancata partecipazione e/o, comunque, un mancato pronunciamento, nell'ambito di essa, proprio del Comitato VIA. Neppure l'ordinanza n. 41/2019 del T.A.R. Pescara ha affrontato il merito, restando pienamente aperta e pendente la causa T.A.R. Pescara R.G. n. 139/2017 contro i Giudizi VIA susseguitisi a partire dal marzo 2017;
- b) i titoli abilitativi sono effettivamente ancora validi ed efficaci, come accertato e confermato proprio dalla Conferenza di Servizi terminata con la Determinazione conclusiva del 18.04.2018, annullata, lo si ripete una volta di più, solo per la ragione di carattere procedimentale prima evidenziata;
- c) i danni per la società, ma anche per gli stessi Enti coinvolti, sono ingenti, e l'eventuale deprecabile prosecuzione della procedura ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 152 porterebbe ad aumentarli in misura esponenziale, oltre a rendere inevitabile l'incremento ed inasprimento del contenzioso.

All'intempestività si affianca anche la netta infondatezza della procedura ex art. 29 D.Lgs. n. 152/2006.



L'art. 29 cit., invero, prevede, con particolare riferimento al relativo comma 3 (che sembra, precipuamente, quello che si intende applicare da parte del Servizio Regionale, le altre previsioni della disposizione risultando ancor più lontane ed inconferenti), l'attivazione del procedimento sanzionatorio in ipotesi del tutto diverse da quella di cui si tratta. Ovvero *“Nel caso di progetti...realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione...”*.

Ebbene, risulta di palmare evidenza come, nel caso di cui si discute, il progetto in avanzato stadio di realizzazione sia quello a suo tempo regolarmente approvato dal VIA n. 1925/2012.

Parere favorevole VIA mai annullato in sede giurisdizionale, la sentenza n. 69/2019, come visto, non essendo affatto entrata nel merito di esso, neanche sotto il limitato profilo della sua pretesa decadenza.

Neppure si è in presenza di un Giudizio favorevole annullato in sede di autotutela, non risultando registrabile alcun provvedimento in tal senso. Men che meno potendo attribuirsi una tale valenza ai Giudizi VIA successivamente intervenuti, siccome riguardanti una richiesta di proroga concernente una variante progettuale riduttiva. E, inoltre, non potendo essere annoverati quali manifestazioni di autotutela, in quanto ancorata a presupposti e a procedimento assai differenti.

Infine, anche l'*iter* previsto dal comma terzo dell'art. 29 cit., contemplante, tra l'altro, che *“...l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività all'interessato a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale...”*, viene a configurarsi molto lontano da quello prospettato con la comunicazione di avvio ricevuta dalla società.

I lineamenti della fattispecie in esame sono, effettivamente, del tutto diversi.

Come già evidenziato, l'intervento risulta regolarmente assentito in virtù di validi titoli abilitativi, rilasciati sin dal 2013 dai Comuni di Chieti e di Cepagatti, previo Giudizio VIA favorevole n. 1925/2012 con prescrizioni (acquisizione dei pareri favorevoli del Servizio del Genio Civile Regionale e dell'Autorità di Bacino), puntualmente ottemperate secondo i contenuti del vigente Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni (PSDA), confermato anche dalla consulenza tecnica giurata redatta dal prof. ing. Giorgio Zuccaro del Marzo 2019, tanto da portare, per l'appunto, al rilascio dei titoli stessi.

La richiesta di proroga del Giudizio VIA n. 1925/2012 atteneva ad una variante planimetrica (peraltro riduttiva), come risulta documentato, alla quale la società, una volta ricevuto il diniego da parte di questo Comitato nella seduta del 23.03.2017 (Giudizio n. 2775), non ha più dato seguito.

La decadenza espressamente affermata in particolare col Giudizio VIA n. 2915 del 12.06.2018, dunque, non è in alcun modo ricollegabile ai titoli abilitativi del 2013, concernenti il progetto originario, approvato col favorevole Giudizio VIA n. 1925/2012.

Progetto originario che è quello alla cui realizzazione la SILE Costruzioni S.r.l., una volta ottenuta la voltura dei titoli da parte della Conferenza di Servizi, ha proceduto, portandola ad uno stato più che avanzato.

L'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006, d'altro canto, presuppone l'ulteriore esame solo allorché si modifichi il progetto originario.

Tutto ciò a voler tacere dell'inapplicabilità alla fattispecie, a ben vedere, del termine quinquennale di decadenza del Giudizio VIA, in quanto contemplato da una disposizione (art. 26, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006) non vigente al momento dell'avvio del procedimento poi sfociato nel Giudizio VIA n. 1925/2012. Né potendosi richiamare l'art. 40 del D.Lgs. n. 152/2006, perché concernente la VIA statale.

Si insiste, pertanto, per una pronta archiviazione dell'avviato procedimento sanzionatorio.

Con riserva, nella denegata ipotesi di una diversa e negativa conclusione provvedimento per la società, di ogni azione legale utile alla tutela dei relativi interessi.

Distinti saluti.


(avv. Giulio Cerceo)


(avv. Stefano Corsi)



Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Valutazione di Impatto Ambientale - VIA
SILE COSTRUZIONI SRL – Progetto per la realizzazione di edifici commerciali NO FOOD

Oggetto dell'intervento:	Progetto per la realizzazione di edifici commerciali No-Food.
Descrizione del progetto:	L'intervento oggetto del contenzioso di che trattasi attiene alla realizzazione: <ul style="list-style-type: none">• di edifici commerciali in loc Santa Filomena, adiacenti a quelli già esistenti e costituenti il centro commerciale denominato Megalò;• il completamento dell'argine fluviale esistente per la messa in sicurezza ai fini idraulici dell'area commerciale L'area commerciale è disciplinata dal Programma P.R.U.S.S.T. 7-93 di cui agli Accordi di Programma del 11.04.2002 e 15.06.2004. L'intervento ricade nei Comuni di Cepagatti e Chieti.
Azienda Proponente:	Sile Costruzioni
Procedimento:	Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/06
Tipologia progettuale dichiarata	P.to 8 lettera t) All. IV D.Lgs n. 152/2006.

Localizzazione del progetto

Comune:	CHIETI - CEPAGATTI
Provincia:	Chieti e Pescara
Altri Comuni Interessati:	-
Località:	loc Santa Filomena

L'istruttore:

Ing. Enzo DI PLACIDO





SEZIONE I ANAGRAFICA DEL PROGETTO

1. Responsabile Azienda Proponente

Cognome e Nome	Alessandro BONETTI
e-mail / PEC	sirecc@legalmail.it

2. Estensore dello studio

Studio professionista	MERLINO PROGETTI S.R.L.
Cognome e Nome	Ing. Merlino Domenico
Albo Professionale e N. iscrizione	Ordine Ingegneri di Chieti – matr. n. 368
e-mail	merlinoprogetti@pec.it

3. Le fasi del Procedimento

Giudizio 1925 del 10.04.2012	<p>FAVOREVOLE CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI: a condizione che, preliminarmente alla realizzazione di ogni opera di completamento, venga acquisito il parere favorevole dell'Autorità di Bacino e quello di competenza del Genio Civile regionale ai sensi del Regio Decreto 523/1904 sullo Studio di compatibilità idraulica e idrogeologica che la ditta dovrà predisporre.</p> <p>E' necessario, inoltre, prevedere, al fine di contenere le dimensioni del traffico veicolare, un idoneo servizio di navetta dai principali centri urbani limitrofi.</p> <p>Sotto il profilo della compatibilità paesaggistica, in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dall'approvazione da parte del Consiglio regionale della Delibera n. 122/44 del 8/03/1995 del PRT del Consorzio ASI valle del Pescara, è necessario verificare l'esistenza di una prassi consolidata nell'interpretazione della predetta delibera presso lo stesso Consorzio; nel caso non ci fossero elementi di riscontro sarà necessaria un'interpretazione autentica della stessa da parte del Consiglio regionale.</p> <p>E', in ogni caso, fatto salvo il rispetto delle procedure paesaggistiche indicate nella relazione istruttoria.</p>
Giudizio 2326 del 11.12.2013	<p>In questa sede il Comitato nel considerare il mancato parere del Genio Civile e vista la Determina n. 44 del 27.11.2013 con la quale l'Autorità di Bacino revocava il proprio parere favorevole (prot. N. RA/239349 del 26.10.2012), considerato che i suddetti pareri costituivano condizione necessaria per il sussistere del precedente parere VIA rilascia PRESA D'ATTO Della Determinazione n. 44 del 27/11/2013 dell'Autorità di Bacino di rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino interregionale del fiume Sangro: Annullamento parere in autotutela prot. N. RA/296018 del 27/11/2013. (parere 1925 ritenuto improcedibile)</p>
Giudizio 2762 del 16.03.2017	<p>In questa fase la ditta presenta alcune varianti al progetto proponendo "Opere di messa in sicurezza ai fini idraulici dell'area PRUSST 7-93 e modifica planimetrica dell'intervento edilizio a completamento con realizzazione di edifici commerciali no-food". Il CCR- VIA da parere FAVOREVOLE CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI: Limitatamente alle "opere di messa in sicurezza ai fini idraulici",</p>





Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Valutazione di Impatto Ambientale - VIA
SILE COSTRUZIONI SRL – Progetto per la realizzazione di edifici commerciali NO FOOD

	<p>ascrivibili al Punto 7 lett o) dell'allegato IV alla parte II del Dlgs 152/2006, si esprime parere favorevole con la prescrizione di inserire opere di mitigazione ambientale sulle paratie.</p> <p>E DI RINVIO</p> <p>Per quanto riguarda le opere di "modifica planimetrica", ascrivibili al punto 8 lett t) dell'allegato IV alla parte II del Dlgs 152/2006, questo Comitato rinvia l'esame alla prossima seduta del 23.03.2017 per la necessità di approfondire gli aspetti emersi nel corso delle audizioni.</p>
Giudizio 2775 del 23.03.2017	<p>RIGETTO DELLA ISTANZA DI PROROGA DEL GIUDIZIO VIA 1925/2012 PER I SEGUENTI MOTIVI</p> <ul style="list-style-type: none">- Intervenuta e sostanziale modificazione delle condizioni ambientali, infrastrutturali, idrauliche e socio economiche del contesto territoriale interessato;- Constatata inadempienza delle prescrizioni del parere n. 1925 del 10.04.2012;- Insussistenza dei presupposti di cui all'art. 26 comma 152/2006 in relazione ai contenuti progettuali, tanto che il proponente medesimo ne ha chiesto la modifica sostanziale con successiva istanza; <p>DICHIARA PERTANTO IMPROCEDIBILE</p> <p>La richiesta di modifica sostanziale del progetto limitatamente alle opere edili, trattandosi di un procedimento presupponente la vigenza del precedente giudizio 1925/2012</p> <p>CONFERMA IL GIUDIZIO n 2762 del 16.03.2017 IMPARTENDO LE SEGUENTI PRESCRIZIONI</p> <p>In relazione alle sole "opere di messa in sicurezza ai fini idraulici", ascrivibili al Punto 7 lett o) dell'allegato IV alla parte II del Dlgs 152/2006 si integra il precedente giudizio con le seguenti prescrizioni;</p> <p>Monitoraggio di verifica di efficacia delle opere</p> <p>Preventiva attuazione di quanto previsto dal Titolo V dalla scadenza del Dlgs 152/2006 e DGR 121/2010 in considerazione alle attività di escavazione e di movimentazione del terreno ricadenti nell'ambito del perimetro SIR di Chieti Scalo</p>
Giudizio 2854 del 21/12/2017	ESITO MERAMENTE CONFERMATIVO del precedente giudizio 2775 del 23.03.2017.
Giudizio n. 2904 del 22.05.2018	Il comitato esprime parere di rinvio in accoglimento alla richiesta di rinvio della discussione avanzata dal Comune di Cepagatti ed acquisita in atti al prot. N. 145902/18 del 22.05.2018.
Giudizio 2915 del 12.06.2018	Il Comitato esprime il seguente parere: Si conferma la decadenza del giudizio n. 1925 del 10.04.12 e si invita il Comune ad adottare i consequenziali provvedimenti.
Conferenza dei Servizi Comune di CEPAGATTI: Nota n. 97645 del 05.04.18. Trasmissione del Verbale della seduta del 04.04.2018 e contestuale Convocazione della seconda seduta in data 13.04.2018.	<p>La riunione del 04.04.2018 si conclude con un rinvio al 13.04.18 volto ad accertare la validità del Giudizio VIA n. 1925/12 e l'ottemperanza delle relative prescrizioni convenendo di invitare il Servizio Valutazioni Ambientali per la definizione della validità dei termini tecnico-giuridici e di ottemperanza del suddetto giudizio.</p> <p>In risposta alla convocazione nella Cds del 13.04.18, con nota del 13.04.2018 il Servizio Valutazioni Ambientali ribadisce che con Giudizio n. 2775 del 23.03.17 il CCR-VIA ha rigettato l'istanza di proroga del Giudizio n. 1925/12 dichiarando "pertanto improcedibile la richiesta di modifica sostanziale del progetto limitatamente alle</p>





Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Valutazione di Impatto Ambientale - VIA
SILE COSTRUZIONI SRL – Progetto per la realizzazione di edifici commerciali NO FOOD

	opere edili, trattandosi di un procedimento presupponente la vigenza del precedente giudizio 1925/12”. Il tutto ribadito con successivo giudizio n. 2854/17.
Verbale della CdS del 13.04.18 – Comune di Cepagatti	Con nota n. 8373 del 16.04.18 (rif. Comune) si invia la determinazione della CdS tenutasi in data 13.04.18 a conclusione della quale il Comune considerate le valutazioni pervenute rinvia ad ulteriore incontro del 18.04.18
Verbale della CdS del 18.04.18 – Comune di Cepagatti	Con nota n. 9256 del 26.04.18 (rif. Comune) si invia la determinazione della CdS tenutasi in data 18.04.18 nella quale il Comune a seguito di una ricostruzione amministrativa del procedimento prende atto del parere del Servizio Valutazioni Ambientali del 13.04.18 , prot. n. 8308, dal quale non si vince un esplicito diretto e motivato pronunciamento sul procedimento oggetto della CdS ed in particolare sulla validità o meno del Giudizio VIA n. 1925/12. A valle di ulteriori considerazioni relative alla procedura di competenza del Genio Civile, dell’Autorità di Bacino nonché dei titoli abilitativi rilasciati dal Comune di Chieti e di Cepagatti ritiene positivo l’esito della CdS con specifico riguardo alla conclusione del procedimento di voltura dei Permessi di Costruire in favore della ditta Sile Costruzioni subentrata alla SIRECC.
Nota del Comune di CHIETI. Prot. n. 356663/18 del 18 Dicembre 2018	Il Comune di Chieti comunica l’inizio lavori dell’intervento località S. Filomena – realizzazione edifici commerciali no food – PUA n. 905 del 09/10/2013 e n. 909 del 04/11/2013. Nella nota, nel rinviare ai contenuti della CdS del 13/04/2018, si ribadisce che, in tale sede, è stato considerato acquisito l’assenso senza condizioni del Servizio VIA della Regione Abruzzo ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 della L. 241/90 e smi rispetto alla voltura dei permessi a costruire esistenti in capo al nuovo proprietario SILE Costruzioni stante la mancanza in sede di Conferenza di un Parere esplicito diretto e motivato da parte della Regione Abruzzo. Con successiva nota il Servizio Valutazioni Ambientali ribadisce, ai Comuni di Chieti e di Cepagatti, la propria posizione all’interno del procedimento confermando il rigetto dell’istanza di proroga del giudizio n. 1925/12 come da precedente comunicazione del 13.04.2018 inviata in occasione della CdS del 18.04.2018.
Sentenza n. 69/2019 del 07.03.2019	Il TAR Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, con sentenza n. 69/2019, ha accolto il ricorso della Regione Abruzzo annullando, per l’effetto, la determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi sincrona convocata dal Comune di Cepagatti (PE), poiché la <i>«assenza dell’Autorità competente in materia di rilascio della v.i.a. nella specie doveva essere riscontrata dalla Conferenza dei Servizi che illegittimamente ed arbitrariamente ha del tutto pretermesso la circostanza che la v.i.a. originaria era stata oggetto di un diniego di proroga impugnato in sede giurisdizionale e non sospeso, arrogandosi di compiere valutazioni che non potevano prescindere dal concorso della partecipazione “necessaria” dell’organo amministrativo competente e specializzato, nonché dall’esito della fase giurisdizionale pendente»</i> .
Comune di Chieti - Sospensione dei lavori del 14.03.19 prot. n. 79530.	In esito alla sentenza del TAR n. 69/2019 in via cautelare il Comune di Chieti con Ordinanza n. 144 del 13.03.2019 sospende i lavori relativi alla realizzazione di edifici commerciali No Food in località Santa Filomena di Chieti scalo di cui ai provvedimenti SUAP PUA





Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Valutazione di Impatto Ambientale - VIA
SILE COSTRUZIONI SRL – Progetto per la realizzazione di edifici commerciali NO FOOD

	n. 905 del 09.10.2013 e n. 909 del 04.11.13 facendo obbligo alla ditta della messa in sicurezza dell'area interessata e di rispettare e far rispettare le disposizioni derivanti dall'applicazione della vigente normativa sulla sicurezza dei cantieri, predisponendo le opere provvisoriale idonee a garantire la pubblica e privata incolumità.
Comune di Cepagatti - Sospensione dei lavori del 18.03.19 prot. n. 83693.	In esito alla sentenza del TAR n. 69/2019 in via cautelare il Comune di Cepagatti con Ordinanza n. 8 del 18.03.2019 sospende i lavori di realizzazione di due edifici commerciali No Food denominati edificio B-3 e B-4 e relativi parcheggi e spazi di pertinenza a completamento del programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile nel territorio PRUSST. Il Comune, inoltre, ordina la messa in sicurezza dell'area interessata nel rispetto delle disposizioni inerenti la normativa vigente sulla sicurezza dei cantieri al fine di garantire l'incolumità pubblica e privata.
Ricorso della Sile – Prot. n. 95333 del 27.03.19	La Sile Costruzioni ha presentato “Istanza di adozione di idonea misura cautelare ex art. 55 CPA”, nell'ambito del ricorso principale n. 139/2017 RG con il quale ha proposto l'annullamento dei pareri rilasciati dal CCR VIA.
Avvio della Procedura Sanzionatoria di cui all'art. 29 D.Lgs n. 152/2006. Nota n. 109656 del 09.04.2019	Il servizio valutazioni ambientali a seguito delle alle ordinanze di sospensione dei lavori emesse dal Comune di Chieti e dal Comune di Cepagatti ha comunicato alla ditta Sile Costruzioni l'avvio del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 29 del D.Lgs n. 152/2006 dando alla ditta n. 30 gg di tempo per la presentazione di eventuali ulteriori controdeduzioni.
Ordinanza n. 41/2019 REG. PROV. CAU. N. 139/2017 REG.RIC. del 18.04.2019	Con la richiamata Ordinanza n. 41/19 il TAR della sezione distaccata di Pescara (Sezione Prima) respinge l'istanza cautelare presentata dalla ditta.
Controdeduzioni SILE del 07/05/2019 n. 135645	In data 07/05/2019 la SILE COTRUZIONI SRL invia le controdeduzioni all'avviso di avvio del procedimento sanzionatorio di cui alla richiamata nota del Servizio Valutazioni Ambientali.

4. Lo stato dei fatti

Con nota n. 109656/19 del 09.04.2019 il Servizio Valutazioni Ambientali ha comunicato alla Sile Costruzioni l'avvio del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006, per aver iniziato i lavori in assenza di un valido e vigente provvedimento di VIA offrendo alla ditta n. 30 giorni per presentare ulteriori chiarimenti al fine di consentire all'organo preposto la valutazione della violazione alla norma vigente.

Successivamente, in data 26 Aprile 2019, è pervenuta l'Ordinanza n. 41/19 emessa dal TAR Abruzzo-Sezione di Pescara (in atti con prot.n. 125525/19) dalla quale si apprende che **il Tribunale respinge l'istanza di sospensiva proposta dalla SILE COSTRUZIONI** contro la Regione Abruzzo e l'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro (non costituita in giudizio) con cui si chiedeva l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei pareri rilasciati dal CCR-VIA e citati nella suddetta istanza.



In data 07 Maggio 2019 con nota n. 135645 la SILE COSTRUZIONI presenta le propri controdeduzioni alla procedura sanzionatoria avviata dal Servizio Valutazioni Ambientali.

In allegato la Sile presenta una Perizia Tecnica Illustrativa ed una Relazione Idrologica e Idraulica.

Nella Perizia Tecnica si riporta lo stato dei lavori realizzati e l'elenco degli interventi che dovrebbero essere realizzati in attesa della ripresa dei lavori attualmente sospesi.

Foto 1 – Copertura già realizzata



Foto 2 – Area Carica – Scarico: Tubature Pluviali ancora da collegare al collettore generale



Foto 3 – Piazzale frontale: Tubature Pluviali ancora da collegare al collettore generale comune di Cepagatti

Foto 5 – Edificio Blocco 01: Strutture in elevazione da completare



Foto 8 – Edificio Blocco 01: Particolare ancoraggi sismici da completare

Foto 9 – Edificio Blocco 02: Chiusure da ultimare





I lavori previsti per le opere di competenza del Comune di Cepagatti sono relativi:

- 1) Alla sistemazione delle opere di lattoneria e scossaline in copertura al fine di garantire l'incolumità pubblica durante i periodi ventosi;
- 2) Realizzazione delle condotte per la raccolta delle acque entro e fuori degli edifici con il collegamento al collettore principale: la superficie dei piazzali in caso di pioggia non drena e l'acqua delle coperture viene riversata nel piazzale e nella zona interna degli edifici provocando accumuli che potrebbero invadere la viabilità pubblica.

I lavori previsti per le opere di competenza del Comune di Chieti:

La mancanza di collegamenti tra i diversi elementi verticali (pilastri e pannelli) e orizzontali e la presenza di coperture non complete genera instabilità statica pertanto vengono proposte opere utili ad evitare l'ammaloramento delle strutture e i crolli in caso di eventi sismici:

- 1) Blocco B2: Protezione della copertura in legno al fine di evitare il degrado delle strutture lignee già poste in opera e non resistenti alle intemperie;
- 2) Blocco B1: Completamento delle strutture prefabbricate degli edifici già parzialmente montati (pilastri, travi, pannelli e tegoli) ad oggi non ancora poste in opera assicurando il corretto montaggio del telaio portante in conformità alle prescrizioni sismiche di legge.

A conclusione di quanto sopra la Sile riporta una descrizione dei danni attuali e potenziali derivanti da:

- 1) Costi Diretti derivanti da impegni economici sostenuti con la Pubblica Amministrazione, con gli Enti erogatori dei servizi (Enel – Telecom ecc) e con le ditte appaltatrici per l'acquisto di materie prime;
- 2) Costi indiretti derivanti da potenziali richieste di risarcimento del danno nei confronti della SILE COSTRUZIONI e dall'eventuale revoca del finanziamento bancario;
- 3) Danni potenziali di natura contrattuale e commerciale derivanti dagli impegni stipulati tra la proprietà e i vari affittuari.

Nella Relazione Idrologica ed Idraulica a firma dell'Ing. Giorgio Zuccaro vengono rappresentate le opere di difesa realizzate ed evidenziate nella planimetria seguente:






Figura 3: Planimetria dell'area di interesse con l'indicazione degli interventi realizzati su base ortofoto



La Relazione ha l'obiettivo di verificare l'attuale livello di pericolosità idraulica anche in relazione a eventi con scarsa probabilità di accadimento in seguito alla realizzazione degli interventi lungo l'argine fluviale a protezione dell'area Megalò in ottemperanza alle Ordinanze del Genio Civile Regionale di Pescara di cui alla nota n. RA/312705 del 12.12.13 e n. RA/16333 del 17.01.14.

Per ragioni cautelative sono state considerate le portate al colmo più alte di quelle previste secondo i dettami del PSDA. Infatti, rispetto ai tempi di ritorno di 50, 100 e 200 anni ipotizzati dal PSDA è stato considerato, in aggiunta, il tempo di ritorno di 500 anni per il quale sono stati considerati eventi alluvionali estremi caratterizzati da scarsa probabilità di accadimento. Dalle analisi svolte emerge che le quote arginali nella configurazione attuale, per effetto delle opere realizzate, sono in grado di contenere sia il livello idrico relativo ad un evento con Tr di 200 anni con un franco di sicurezza minimo di un metro che eventi con Tr di 500 anni con franco di sicurezza minimo di 80 cm. Da quanto ribadito dal tecnico a valle dello studio effettuato è possibile affermare che l'adeguamento dell'argine risulta efficace per la completa protezione dell'area Megalò.

Nella nota del 07.05.2019, che si allega alla presente e alla quale si rimanda per eventuali approfondimenti, il proponente nel descrivere l'iter amministrativo e tecnico del procedimento in oggetto e, nell'evidenziare le motivazioni che a proprio giudizio non rendono applicabile l'art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006, conclude ribadendo che è ancora pendente il parere, dinanzi al TAR Abruzzo – Sezione di Pescara, del giudizio R.G. n. 139/2017 avente ad oggetto l'impugnativa dei vari giudizi VIA intervenuti a partire dal marzo 2017. La ditta, inoltre, ribadisce che al momento è stato emesso un provvedimento con il quale è stata respinta l'istanza di sospensiva (Ordinanza n. 41/2019) senza alcuna pronuncia in merito.

Sulla base di quanto sopra la SILE COSTRUZIONI chiede l'archiviazione del procedimento sanzionatorio.

Si allega:

- nota del 09.04.19 del Servizio Valutazioni Ambientali relativa all'avvio della procedura sanzionatoria di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006;
- risposta della Sile Costruzioni del 07.05.19.

L'istruttore: Ing. Enzo DI PLACIDO



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: dpc002@regione.abruzzo.it P.E.C.: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

L'Aquila lì, 09/04/2019

Riferimento:

Codice pratica: 19/0079530

(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

Trasmissione via:

PEC/Sistema documentale

documento informatico firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 D.Lgs. 85/2005 e ss.mm.ii-e norme collegate

Alla SILE Costruzioni Srl
silecostruzioni@legalmail.it

e p.c.

Al Comune di Cepagatti (PE)
protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it

Al Comune di Chieti (CH)
protocollo@pec.comune.chieti.it

Al SUAP Chietino Ortonese
suapchietinoortonese@legalmail.it

Al Prefetto di Chieti
protocollo.prefch@pec.interno.it

Al DPE015 – Servizio Genio Civile di Pescara
dpe015@regione.abruzzo.it

Al DPE017 – Servizio Genio Civile di Chieti
dpe017@regione.abruzzo.it

Alla Provincia di Chieti
protocollo@pec.provincia.chieti.it

Alla Provincia di Pescara
ambiente@pec.provincia.pescara.it

OGGETTO: L. n. 241/1990 s.m.i. – D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. – Ditta SILE Costruzioni Srl. PROGRAMMA PRUSST 7-93 - Progetto per la realizzazione di edifici commerciali – NO FOOD – nei Comuni di Chieti – Località Santa Filomena e Cepagatti – Provvedimenti conseguenti all'Ordinanza di sospensione lavori n. 144 del 13/03/2019 prot. n. 18638 del Comune di Chieti. **Avvio della procedura sanzionatoria di cui all'art. 29 D.Lgs. 152/06 s.m.i.**

Premesso che:

- Il TAR Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, con sentenza n. 69/2019, ha accolto il ricorso della Regione Abruzzo annullando, per l'effetto, la determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi sincrona convocata dal Comune di Cepagatti (PE), poiché la *«assenza dell'Autorità competente in materia di rilascio della v.i.a. nella specie doveva essere riscontrata dalla Conferenza dei Servizi che illegittimamente ed arbitrariamente ha del tutto pretermesso la circostanza che la v.i.a. originaria era stata oggetto di un diniego di proroga impugnato in sede giurisdizionale e non sospeso, arrogandosi di compiere valutazioni che non potevano prescindere dal concorso della partecipazione "necessaria" dell'organo amministrativo competente e specializzato, nonché dall'esito della fase giurisdizionale pendente»*;
- Con nota n. 79530 del 14.03.2019, lo scrivente Servizio ha appreso notizia dell'immediata sospensione dei lavori, relativi alla realizzazione di edifici commerciali NO FOOD siti in località santa Filomena di cui in oggetto, giusta Ordinanza n. 144 del 13/03/2019 emessa dal Comune di Chieti.
- Con nota n. 83693 del 18.03.2019, lo scrivente Servizio ha appreso notizia dell'immediata sospensione dei lavori, relativi alla realizzazione di edifici commerciali NO FOOD siti in località santa Filomena di cui in oggetto, giusta Ordinanza n. 8 del 18/03/2019 emessa dal Comune di Cepagatti (PE);
- Con successiva nota n. 95333 del 27.03.2019 l'Avvocatura dello Stato, ha trasmesso il ricorso presentato da Codesta società, relativo "all'Istanza di adozione di idonea misura cautelare ex art. 55 CPA", nell'ambito del ricorso principale n. 139/2017 RG con il quale la ditta Sile Costruzioni Srl ha proposto l'annullamento dei pareri rilasciati dal CCR VIA e richiamati nella suddetta istanza.
- Dall'analisi degli atti in possesso dello scrivente Servizio si evince che Codesta Ditta ha dato inizio ai lavori in assenza di un positivo e valido provvedimento autorizzativo di VIA.
- All'uopo si richiamano i seguenti provvedimenti:
 - o Giudizio n. 2775 del 23.03.17 con quale il CCR VIA aveva rigettato l'istanza di proroga del giudizio n. 1925/12 sulla base delle sottoindicate motivazioni, che si rinvergono proprio nel Giudizio n. 2775/17, nel quale si dispone:

omissis..."RIGETTO DELL'ISTANZA DI PROROGA DEL GIUDIZIO VIA N. 1925/2012 PER I SEGUENTI MOTIVI:

Intervenuta e sostanziale modificazione delle condizioni ambientali, infrastrutturali, idrauliche e socio economiche del contesto territoriale interessato;

Constatata inadempienza delle prescrizioni del parere n. 1925 del 10.04.2012;

Insussistenza dei presupposti di cui all'art. 26 D.Lgs n. 152/2006 in relazione ai contenuti progettuali tanto che il proponente medesimo ne ha chiesto la modifica sostanziale con successiva istanza;

DICHIARA PERTANTO IMPROCEDIBILE

La richiesta di modifica sostanziale del progetto limitatamente alle opere edili trattandosi di un procedimento presupponente la vigenza del precedente giudizio n. 1925/2012...omissis";

- o Giudizio n. 2854 del 21.12.2017 con quale il CCR-VIA ha riconfermato il giudizio n. 2775, successivamente riconfermato da altri due Pareri, il n. 2904 del 22.05.2018 e il n. 2915 del 12.06.2018.

Tutto ciò premesso e ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, lo Scrivente Servizio comunica, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i., l'avvio del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 152/06 s.m.i., nei confronti della Ditta Sile Costruzioni Srl per aver iniziato i lavori in assenza di un valido e vigente provvedimento di VIA.

All'uopo assegna alla Società il termine di gg. 30 (trenta) dalla data di ricevimento della presente, per effettuare eventuali controdeduzioni e, ove ritenuto necessario, ulteriori chiarimenti e specificazioni, al fine di consentire all'organo preposto la valutazione della violazione della normativa in materia ambientale.

In assenza di comunicazioni e/o osservazioni in merito, il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (CCR-VIA) definirà il procedimento sulla base della documentazione in atti.

Si comunica che lo Scrivente Servizio, a seguito della scadenza del predetto termine, provvederà a sottoporre la pratica all'attenzione del Comitato di Coordinamento Regionale, per i provvedimenti di competenza e per la definizione del procedimento in oggetto.

In tale sede la Ditta, nella persona del suo legale rappresentante o di un suo delegato, potrà prendere parte alla seduta con formale richiesta di audizione.

Si comunica che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio in intestazione, nella persona dell'Ing. Domenico Longhi, e che è possibile prendere visione degli atti del procedimento presso gli Uffici del predetto Servizio previo accordo con l'Ing. Enzo Di Placido al num. 0862/364272.

Eventuali comunicazioni possono essere inviate all'indirizzo pec: dpc002@pec.regione.abruzzo.it.

Distinti saluti.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Tecnico e Amministrativo per il Paesaggio e l'Ambiente**
(Ing. Enzo Di Placido)
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

**Il Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali**
Ing. Domenico Longhi
2019.04.09 11:03:11
Regione Abruzzo
Certificatore: ARUBA S.p.A.
Firma Digitale n. 6130940002601000
Validità: 14/06/2019
Firmato Digitalmente

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 8205834551B8F2B9B101137DC48C1C41B03AA6A193689CD30C04509B912EFD07

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: LONGHI DOMENICO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

TIPO DOCUMENTO Posta in partenza

Numero protocollo 109656/19

Data protocollo 09/04/2019

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAOL64O-14064

PASSWORD 0DuwI

DATA SCADENZA Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento



Barzana, 7 maggio 2019

Vs. rif. pratica 19/0079530

Ns. rif. ML/ml

Spettabile
REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Governo del Territorio e
Politiche Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: CONTRODEDUZIONI avverso la comunicazione di avvio della
procedura sanzionatoria di cui all'art. 29 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il sottoscritto, Massimo Locatelli, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante *p.t.* della SILE Costruzioni S.r.l. a socio unico, con sede legale a Barzana (BG) in Via San Pietro n. 5 (c.a.p. 24030), C.F./P.IVA: 02635690163, in riscontro alla comunicazione di avvio di procedimento sanzionatorio *ex art.* 29 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ricevuta il 09.04.2019, nel termine di 30 giorni assegnato, viene ad esporre le seguenti controdeduzioni.

Con la suddetta comunicazione di avvio, segnatamente, viene contestato alla società di aver iniziato i lavori relativi alla realizzazione di edifici commerciali NO FOOD in Chieti, Località Santa Filomena, e Cepagatti (PE) in assenza di un valido e vigente provvedimento di VIA.

La contestazione è priva di fondamento.

Per l'intervento in questione sussistono validi titoli abilitativi, rilasciati dai Comuni di Chieti e di Cepagatti, previo Giudizio VIA favorevole n. 1925/2012 con prescrizioni (acquisizione dei pareri favorevoli del Servizio del Genio Civile Regionale e dell'Autorità di Bacino), puntualmente ottemperate secondo i contenuti del vigente Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni (PSDA), confermato anche dalla consulenza tecnica giurata redatta dal Prof. Ing. Giorgio Zuccaro del Marzo 2019 allegata sub "A", tanto da portare, per l'appunto, al rilascio dei titoli stessi.

I titoli abilitativi sono stati oggetto di voltura dalla dante causa Sirecc S.r.l. alla SILE Costruzioni S.r.l. a seguito di Conferenza di Servizi Sincrona indetta, per eccesso di zelo, in quanto non strettamente necessaria, dal Comune di Cepagatti, e conclusasi con esito positivo in data 18.04.2018.

Senonché, è intervenuta la sentenza n. 69/2019 del T.A.R. Pescara, la quale, ben lungi dall'accertare e dichiarare la decadenza del Giudizio VIA n. 1925/2012, si è limitata ad annullare il provvedimento conclusivo della Conferenza di Servizi Sincrona per un mero vizio procedimentale, ovvero a causa della mancata partecipazione, ad essa, del Comitato VIA.

La decisione del T.A.R., pertanto, non vale ad intaccare né i titoli abilitativi, né, tantomeno, il Giudizio VIA n. 1925/2012, tutti ancora validi ed efficaci.

Né può essere attribuita rilevanza al parere negativo dell'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale prot. n. RA/312786 del 12.12.13 perché espresso sul presupposto manifestamente errato che prima dell'adozione delle carte del rischio idraulico di cui alla delibera del Comitato Istituzionale n. 12 del 14.11.2013, non fosse stato rilasciato nella zona d'intervento, alcun titolo abilitativo edilizio. Quel parere negativo, privo di concreto rilievo tecnico/giuridico, in quanto emesso sulla base del travisamento o della mancata conoscenza della situazione di fatto, ha comunque perduto oggi ogni rilievo in considerazione del rischio idraulico profondamente modificato dalle ingenti opere di mitigazione eseguite direttamente da Sile Costruzioni, con esito certificato dal prof. Zuccaro nella relazione tecnica sopra richiamata.

La richiesta di proroga del Giudizio VIA n. 1925/2012, avanzata dalla società nel marzo del 2017, cogliendo l'occasione derivante dalla sottoposizione al Comitato del progetto di messa in sicurezza, ai fini urbanistici, dell'area PRUSST 7-93 puntualmente approvato con parere favorevole invece, era funzionale ad ottenere l'assenso per una variante planimetrica riduttiva. Alla quale, una volta denegata la proroga da parte del Comitato, non è stato dato alcun seguito.

Se ne ha piena conferma, d'altro canto, dallo stesso tenore del Giudizio VIA n. 2775 del 23.03.2017, in cui chiaramente si parla dell'esame di un progetto di variante relativamente al quale diveniva necessario ottenere una proroga dell'originario parere positivo (per l'appunto il Giudizio n. 1925/2012), ormai confluito nel rilascio di titoli validi.

Estremamente significativi, in proposito, sono, segnatamente, l'oggetto del Giudizio n. 2775/2017, ossia "*Messa in sicurezza ai fini urbanistici area PRUSST 7-93 – Modifica intervento edilizio*", nonché i relativi seguenti passi, ovvero: "*Ritenuto che il presente procedimento, avendo ad oggetto la modifica del progetto assentito nel 2012, debba essere preceduto, quanto alle valutazioni nel merito, dall'esame della istanza di proroga presentata in data 21 marzo u.s. dalla stessa proponente...*"; e, ancora, "**DICHIARA PERTANTO IMPROCEDIBILE** La richiesta di modifica sostanziale del progetto limitatamente alle opere edili, trattandosi di un procedimento presupponente la vigenza del precedente giudizio 1925/2012...".

Lo stesso Giudizio n. 2762 del 16.03.2017, a sua volta, dopo aver espresso parere favorevole con prescrizioni (pure successivamente ottemperate dalla società) in ordine alle "*opere di messa in sicurezza ai fini idraulici*", aveva rinviato alla seduta del Comitato della settimana successiva relativamente alle "*...opere di modifica planimetrica...*".

Il diniego di proroga, pertanto, ha riguardato solo ed esclusivamente la richiesta di variante planimetrica riduttiva, non avendo mai investito i titoli abilitativi già rilasciati sulla base del Giudizio n. 1925/2012. Rispetto ai quali, com'è peraltro assolutamente ovvio, giammai avrebbe potuto incidere.

Infatti, l'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 presuppone l'ulteriore esame allorché si modifichi il progetto originario.



Ciò senza contare l'inapplicabilità, alla fattispecie, del termine quinquennale di decadenza del Giudizio VIA, in quanto contemplato da una disposizione (art. 26, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006) non applicabile, *ratione temporis*.

Per essere la medesima entrata in vigore solo il 13.02.2008, quindi dopo la data (11.02.2008) di avvio del procedimento poi sfociato nel Giudizio VIA n. 1925/2012.

Trattandosi, per di più, di disposizione sostituita dall'art. 15, comma 1, del D. Lgs. n. 104/2017, di nuovo tornata a non contemplare, a seguito dell'ulteriore modifica, il termine di decadenza quinquennale.

Né potendosi richiamare l'art. 40 del D. Lgs. n. 152/2006 (poi a sua volta abrogato dall'art. 36, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dall'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 4/2008), perché inserito nel Capo II del Titolo III del D. Lgs. n. 152/2006, vale a dire nell'ambito delle "Disposizioni specifiche per la VIA in sede statale"; prevedendo, invece, all'epoca della sua vigenza il successivo art. 43 (anch'esso poi abrogato) la competenza regionale per la disciplina delle procedure di VIA. E nella Regione Abruzzo, alla data dell'11.02.2008, i criteri e gli indirizzi in materia di VIA essendo contenuti principalmente nella Deliberazione di Giunta Regionale 22.03.2002, n. 119 (e successive modifiche ed integrazioni), recante, per l'appunto, "Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali"; non contemplano alcuna specifica disposizione in ordine ai termini di validità del giudizio di compatibilità ambientale.

Non ci si può esimere dal rimarcare, poi, il vero e proprio "calvario", durato quasi quattro anni, patito dalla società onde ottenere i permessi relativi alle opere di messa in sicurezza richieste dalle autorità regionali preposte. E, che, del tutto singolarmente, le stesse autorità hanno poi faticato ad autorizzare, assumendo un incomprensibile atteggiamento ostativo.

E, soprattutto, non ci si può astenere dall'evidenziare che, una volta finalmente e faticosamente ottenuti gli atti di assenso per le opere di messa in sicurezza, la SILE Costruzioni S.r.l. ha proceduto prontamente alla loro realizzazione, sostenendo una spesa di circa un milione e mezzo di euro.

Spesa ingente che, giova ribadirlo una volta di più, la società non avrebbe avuto alcuna ragione di dover sostenere se non nell'ottica della realizzazione del progetto assentito con il VIA n. 1925/2012 e di cui, quindi, ai Permessi di Costruire rilasciati dai Comuni di Chieti e Cepagatti, nonché ad essa volturati all'esito della già rammentata Conferenza di Servizi Sincrona, in presenza dei nulla osta idraulici (da parte di Autorità di Bacino e Servizio del Genio Civile).

Dal che, naturalmente, anche l'esigenza di tutela dell'affidamento (assolutamente legittimo) della società. La quale, dopo aver speso il milione e mezzo di euro per le opere di messa in sicurezza, ha poi provveduto al versamento complessivo di circa € 450.000,00 ai Comuni, a titolo di oneri concessori e costo di costruzione, ed a sostenere un'ulteriore spesa di € 300.000,00 circa per la richiesta di allaccio Enel. E ha, quindi, iniziato con solerzia i lavori, con altri investimenti (esposizioni bancarie comprese) milionari e contrattualizzazione delle ditte destinate ad insediarsi presso le strutture commerciali previste; lavori ormai in stato più che avanzato, tanto da essere stata persino programmata l'inaugurazione di esse per la data del

dieci ottobre 2019 (cfr. perizia tecnica ing. Domenico Merlino del 10 aprile 2019 - allegato sub B)

A tutto quanto sopra aggiungasi altresì, l'inapplicabilità in ogni caso, a ben vedere, pure dell'art. 29 D.Lgs n. 152/2006 alla fattispecie in esame.

L'art. 29 cit., invero, prevede, con particolare riferimento al relativo comma 3 (che sembra, precipuamente, quello che si intende applicare da parte del Servizio Regionale, le altre previsioni della disposizione risultando ancor più lontane ed inconferenti), l'attivazione del procedimento sanzionatorio in ipotesi del tutto diverse da quella di cui si tratta.

Ovvero *"Nel caso di progetti...realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione..."*.

Ebbene, risulta di palmare evidenza come, nel caso di cui si discute, il progetto in avanzato stadio di realizzazione, risulti quello a suo tempo regolarmente approvato dal VIA n. 1925/2012.

Parere favorevole VIA mai annullato in sede giurisdizionale, infatti la sentenza n. 69/2019, come visto, non è affatto entrata nel merito di esso, neppure sotto il limitato profilo della sua pretesa decadenza.

Neppure si è in presenza di un Giudizio favorevole annullato in sede di autotutela, non risultando registrabile alcun provvedimento in tal senso. Men che meno potendo attribuirsi una tale valenza ai Giudizi VIA successivamente intervenuti, siccome riguardanti una richiesta di proroga concernente una variante progettuale riduttiva; e, inoltre, non potendo essere annoverati quali manifestazioni di autotutela, in quanto ancorata a presupposti e a procedimento assai differenti.

Infine, anche l'*iter* previsto dal comma terzo dell'art. 29 cit., contemplante, tra l'altro, che *"...l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività all'interessato a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale..."*, viene a configurarsi molto lontano da quello prospettato con la comunicazione di avvio, ricevuta dalla società.

Sicché, persino da questo punto di vista, appaiono completamente insussistenti i presupposti di applicabilità della previsione.

Tra l'altro, l'opzione di dare in questo momento un concreto corso al procedimento di cui all'art. 29 D.Lgs. n. 152/2006 appare, oltre che completamente errata, persino estremamente inopportuna. Ciò in considerazione della perdurante pendenza, innanzi al T.A.R. Pescara, del giudizio R.G. n. 139/2017, avente ad oggetto l'impugnativa dei vari Giudizi VIA intervenuti a



partire dal marzo 2017, con riguardo al quale, è stato recentemente emesso solo un provvedimento in sede cautelare, senza alcuna pronuncia di merito.

In conclusione, alla stregua di tutto quanto appena esposto, si chiede una pronta archiviazione dell'avviato procedimento sanzionatorio.

Con espressa riserva, sin d'ora, nella denegata ipotesi di una diversa e negativa conclusione provvedimento per la società, di ogni azione legale utile alla tutela dei relativi interessi.

Distinti saluti.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Massimo Locatelli", is written over a large, light blue circular stamp or watermark.

L'amministratore unico e legale rappresentante *p.t.*
della SILE Costruzioni S.r.l.
(Massimo Locatelli n.q.)

Allegati:

sub A) Relazione idrogeologica e idraulica Prof. Giorgio Zuccaro del 03/2019
sub B) Perizia tecnica illustrativa ing. Domenico Merlino del 10/04/2019

Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0135645/19	07/05/2019	PEC	Mittente: SILE COSTRUZIONI SRL	

Oggetto: CONTRODEDUZIONI AVVERSO LA COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA PROCEDURA SANZIONATORIA DI CUI ALL'ART.29 D.LGS 152/2006

Impronta: FE6F50DBE9749BE0A48009613782EB4C38A2331EF70BA1A31F30334F0F5552EF